



Osservazioni e proposte emendative

Disegno di legge n. 1718 (Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili)

Roma, 11 dicembre 2025



Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, all’articolo 2 disciplina le **aree idonee per l’installazione di impianti rinnovabili**, tema impattante per i Comuni e per i processi autorizzativi sul territorio.

A seguito della riunione tecnica tenutasi lo scorso martedì 9 dicembre, nel corso della quale sono state illustrate le posizioni di ANCI e in cui il MASE ha mostrato apertura rispetto a:

- ✓ considerare le proposte sulle aree idonee su terraferma;
- ✓ condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo con tutte le rappresentanze istituzionali;
- ✓ reintrodurre il coinvolgimento degli enti locali nel processo di normazione regionale;
- ✓ convocare il Tavolo per la semplificazione dei regimi amministrativi, a partire dai procedimenti in aree idonee.

Trasmettiamo le proposte emendative di ANCI, ampiamente condivise con i Comuni e le Città Metropolitane, rinnovando la richiesta di **convocazione urgente del Tavolo di confronto sul TU FER 190/24 e successivo correttivo al fine di coordinare le disposizioni previste per gli impianti in aree idonee con i regimi e le procedure attualmente in vigore, modificando opportunamente eventuali passaggi critici o poco chiari.**

PROPOSTE EMENDATIVE

1) All’articolo 2, comma 1, lettera c), al capoverso lettera f-bis) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola “può” è sostituita dalla seguente: “*deve*”;

b) è aggiunto infine il seguente periodo: “*L’impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022*”.

Motivazione

È necessario introdurre un riferimento stringente ed oggettivo alla definizione di agrivoltaico se si vuole garantire qualità e continuità agricola, come più volte raccomandato nel documento.

2)

All’art. 2, comma 1, lett h), capoverso art. 11-bis, alla lett. a)

Alla fine del periodo è aggiunta la seguente frase: “*Con l’aggiornamento delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico il 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.*”

Motivazione

Alcune delle aree di cui alla lett. a), se non perimetrate con criteri precisi, risulterebbero critiche per le comunità locali. Alcuni siti in cui già sono installati diversi impianti rinnovabili – come ad esempio la zona della Daunia in provincia di Foggia, con una concentrazione altissima di parchi

eolici presenti – sono considerabili già saturi per la pressione oggi causata dall'esistente e qualunque incremento anche inferiore al 20% incrinerebbe un equilibrio già molto precario, soprattutto in termini di accettazione delle comunità locali. Dirimente è il tipo di fonte e impianto. In questo caso una attività di individuazione precisa di criteri quali: tipi di fonti, numeri di impianti e potenza installata, caratteristiche delle aree, ed altro, consentirebbe una migliore applicazione della norma.

3)

All'articolo 2, comma 1, lett. h), capoverso art. 11-bis, la lett. l) n. 6) è abrogata;

Motivazione

“Gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale” presenta diverse criticità, per molti Comuni, ad esempio, in Lombardia o in altre Regioni, i laghi di cava presentano caratteristiche tali da avere un vincolo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004. Le miniere sono già ricomprese al punto c).

4)

All'articolo 2, comma 1, lett. h), capoverso art. 11-bis, alla lett. m) n. 1)

Dopo le parole “produzione di biometano,” aggiungere “*alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,*”

Motivazione

Gli impianti di produzione di biometano, se alimentati non da biomasse o sottoprodotti agricoli bensì da rifiuti, presentano complessità rispetto alla gestione urbanistica oltre che di tipo ambientale. Pertanto rispetto ai siti agricoli si ritiene opportuno restringere alla fattispecie alimentata a biomassa.

5)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso art. 11-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della norma, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico il 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui all'art. 11-bis e 11-ter”.

Motivazione

La presente modifica intende garantire maggiore successo nel dispiegamento della norma e omogeneità nell'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti

rinnovabili, superando eventuali possibili punti critici. Ad esempio, dettagliare ulteriormente quali siano i beni del demanio o in uso ai Ministeri dell'Interno e della Giustizia, gli immobili individuati dall'Agenzia del Demanio, o altre aree, non soltanto su terraferma, assicurando così coordinamento tra pianificazione nazionale e territoriale e uniformità di applicazione su tutto il territorio. In tal modo si riduce il rischio di contenziosi e si favorisce la realizzazione di impianti FER nel rispetto della tutela del patrimonio paesaggistico e urbano.

6)

All'articolo 2 comma 1, lettera h), capoverso art. 11-bis, comma 3, dopo le parole "ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge," sono aggiunte le seguenti: *"garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli artt. 14 e successivi della legge n. 241/1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)."*

Motivazione

La previsione di un esplicito coinvolgimento degli enti locali nel processo di individuazione delle aree idonee si rende necessaria per garantire un'effettiva coerenza tra la pianificazione regionale e le specificità territoriali. Il decreto ministeriale attuativo in materia di aree idonee (all'art. 1, comma 2) già contemplava l'"opportuno coinvolgimento degli enti locali", riconoscendo ai Comuni un ruolo imprescindibile nella conoscenza del territorio e nella valutazione degli impatti urbanistici, ambientali, agricoli e paesaggistici derivanti dall'installazione degli impianti FER. La formulazione poco circostanziata ha portato alla condivisione tra ANCI e Coordinamento delle Regioni di una piattaforma unico di lavoro, che individua la CdS ai sensi degli articoli 14 e successivi della Legge 241/90. La reintroduzione di tale formulazione nel decreto-legge assicura continuità normativa e rafforza la qualità dei processi decisionali, evitando che la selezione delle aree idonee avvenga senza adeguata considerazione delle caratteristiche e delle vocazioni locali. L'ente locale è l'amministrazione che maggiormente conosce il proprio territorio e deve avere un ruolo proattivo nella definizione delle aree idonee. In questo processo determinante è stato in molte regioni il coinvolgimento delle ANCI regionali, soprattutto per il raccordo e il coordinamento dei Comuni più piccoli.

7)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso art. 11-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

Motivazione

Il piano di gestione dello spazio marittimo non è stato mai condiviso a livello istituzionale. L'installazione di impianti offshore è una procedura nuova per il nostro Paese: l'Italia ha una delle estensioni maggiori di coste in Europa e vive a 360 gradi di blu economy, una tale connotazione merita pertanto ampia partecipazione dei livelli di Governo del territorio, per

l'impatto e le conseguenti ricadute, attese e imprevedibili, che tali interventi possono generare su ciò che costituisce un valore per l'intero Paese e l'economia, ovvero la risorsa mare. Inoltre, come già riportato per le aree idonee a terra, è necessario anche per le aree idonee a mare che siano perimetrare e dettagliate casistiche e parametri più precisi, calando principi generali sulle cartografie e mappature reali; tale lavoro di dettaglio e definizione particolareggiata può essere finalizzato anch'esso nell'ambito dell'aggiornamento delle Linee Guida di cui al DM MASE 2010.

8)

All'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso art. 12-bis, comma 1, dopo le parole "La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione" sono inserite le seguenti: *"dei Comuni per i territori di competenza e"*.

Motivazione

Nel corso della definizione del decreto ministeriale relativo alla Piattaforma Digitale Aree Idonee (DM MASE 320/2024), ANCI ha richiesto – e ottenuto – l'inserimento di una specifica previsione (art. 5, comma 2) che garantisse ai Comuni l'accesso, in modalità di visualizzazione, ai dati e alle informazioni pertinenti al proprio territorio. Tale misura, oggi prevista nel decreto attuativo, riconosce la necessità di dotare i Comuni di strumenti adeguati per esercitare in modo pieno e consapevole le proprie funzioni nell'ambito della pianificazione territoriale e dei procedimenti autorizzativi. Per assicurare stabilità giuridica e coerenza sistemica, risulta pertanto opportuno richiamare tale previsione anche nella norma primaria, esplicitando che la sezione della piattaforma dedicata alla consultazione deve comprendere la consultazione dei Comuni per i territori di rispettiva competenza.

Data la pressione che insiste sui territori in termini di richiesta di installazioni, anche per le aree non qualificate come idonee, si ritiene utile che il MASE e le sue tecnostrutture competenti forniscano uno strumento che supporti gli enti, con un livello di dettagli maggiore e informazioni territoriali utili, nelle valutazioni e nelle fasi propedeutiche al permitting di un impianto. Un tale strumento, inoltre, unitamente al possesso dei dati di consumo energetico dei territori, consentirebbe ai Comuni un ruolo realmente attivo e una capacità decisionale in grado di bilanciare gli interessi coinvolti, le peculiarità territoriali e le esigenze specifiche delle diverse realtà locali. In questo quadro, l'evoluzione della piattaforma digitale di cui all'art. 12-bis potrebbe essere determinante, se costantemente aggiornata e integrata con i dati di scala regionale e locale.